

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2243/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo alla fornitura tramite l'UNHCR di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afgani nel Pakistan nel quadro del regolamento (CEE) n. 1310/80 1**
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2244/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo alla fornitura tramite l'UNHCR di grassi del latte, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afgani nel Pakistan nel quadro del regolamento (CEE) n. 1312/80 2**
 - Regolamento (CEE) n. 2245/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
 - Regolamento (CEE) n. 2246/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2247/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, relativo ad un aiuto al trasporto di taluni prodotti greci del settore vitivinicolo 7**
 - ★ **Regolamento (CEE) n. 2248/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 9**
 - Regolamento (CEE) n. 2249/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 10
 - Regolamento (CEE) n. 2250/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 11

(segue)

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

81/592/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa alla concessione al Regno del Marocco di un aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di cereali . 12**

81/593/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa alla concessione di un aiuto alimentare sotto forma di cereali a favore del Niger 13**

81/594/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa alla concessione di un aiuto alimentare sotto forma di cereali al Madagascar e all'Isola Maurizio . . 14**

81/595/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa alla concessione di un aiuto alimentare sotto forma di cereali alle popolazioni del Kampuchea tramite il programma alimentare mondiale 15**

81/596/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 luglio 1981, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la decisione 78/902/CEE che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola 16**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/81 DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 1981****relativo alla fornitura tramite l'UNHCR di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afgani nel Pakistan nel quadro del regolamento (CEE) n. 1310/80**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1310/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare del 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1311/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare 1980, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽²⁾, prevede una riserva di 6 565 tonnellate di latte scremato in polvere; che alcune quantità sono ancora disponibili a titolo di detta riserva;

considerando che la Comunità ha ricevuto una domanda di aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di latte scremato in polvere da destinare ai profughi afgani nel Pakistan; che un aiuto alimentare della Comunità è giustificato dalle necessità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un quantitativo di 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere, da prelevarsi sulla riserva ancora disponibile nel quadro del regolamento (CEE) n. 1311/80, è assegnato, tramite l'UNHCR, ai profughi afgani nel Pakistan, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/81 DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 1981****relativo alla fornitura tramite l'UNHCR di grassi del latte, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afgani nel Pakistan nel quadro del regolamento (CEE) n. 1312/80**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1312/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1313/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati ⁽²⁾, prevede una riserva di 2 774 tonnellate di burro; che determinate quantità sono ancora disponibili a titolo di detta riserva;

considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di burro a favore dei profughi afgani nel Pakistan; che un aiuto alimentare della Comunità è giustificato dalle necessità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un quantitativo di 500 tonnellate di burro, da prelevare sulla riserva ancora disponibile nel quadro del regolamento (CEE) n. 1313/80, è assegnato, tramite l'UNHCR, ai profughi afgani nel Pakistan, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 14.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/81 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 agosto 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	76,71
10.01 B	Frumento duro	119,25 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	28,64 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	52,71
10.04	Avena	13,39
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	53,87 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	5,07 ^(*)
10.07 C	Sorgo	46,80 ^(*)
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	120,37
11.01 B	Farine di segala	53,10
11.02 A I a)	Semole e semolin di frumento duro	197,83
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	130,00

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/81 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 agosto 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,50	0,50	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2247/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1981

relativo ad un aiuto al trasporto di taluni prodotti greci del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

considerando che la soppressione di un aiuto nazionale all'esportazione concesso a taluni vini e mosti greci prima dell'adesione ha determinato un rincaro di tali prodotti sui mercati comunitari, che costituivano un importante sbocco per i suddetti prodotti; che tale aumento dei prezzi ha inciso sensibilmente sullo smercio dei prodotti in questione, dando luogo alla costituzione di scorte alla produzione che sono eccezionalmente elevate per la stagione; che, stando così le cose, è necessario rimuovere i prodotti immagazzinati per far posto al nuovo raccolto; che, per evitare che tale operazione sia effettuata in condizioni troppo gravose per i produttori, è opportuno prevedere un aiuto al trasporto per il ricollocamento dei prodotti che saranno trasportati prima del raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A richiesta degli interessati ed alle condizioni stabilite all'articolo 2, può essere concesso un aiuto al trasporto verso un magazzino appartenente a terzi o una località diversa da quella in cui sono immagazzinati, per i seguenti prodotti detenuti dai produttori:

— i v.q.p.r.d.

A. Denominazione di origine controllata

Vini liquorosi:

Σάμος (Samos)

Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patras)

Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemnos)

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne di Patras)

B. Denominazione di origine di qualità superiore:

Ἀμύνταιον (Amyntéon)

Ρόδος (Rhodes)

Πεζά (Peza)

Σαντορίνη (Santorin)

Μαντινεία (Mantineia)

Ζίτσα (Zitsa)

Σητεία (Sitia)

Ἀρχάνες (Archanes)

Νεμέα (Nemea)

Πάτρα (Patras)

— i mosti di uve e i mosti di uve concentrati che formano oggetto di un contratto di magazzino a lungo termine,

prodotti prima della campagna 1981/1982.

Articolo 2

L'aiuto può essere accordato unicamente se

- i prodotti trasportati sono sfusi ed il volume trasportato da ogni produttore non è inferiore a 100 hl,
- il tragitto non è inferiore a 10 km e superiore a 150 km; tuttavia, qualora non siano disponibili capacità di magazzino entro la distanza suindicata e per i trasporti marittimi, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso il luogo di magazzino più vicino,
- i prodotti sono stati trasportati tra il 15 luglio e il 15 settembre 1981 e il trasporto è stato effettuato con uno o più veicoli,
- le domande di concessione dell'aiuto sono state presentate all'organismo d'intervento greco non oltre il 14 settembre 1981,
- i documenti giustificativi per la concessione dell'aiuto sono stati presentati all'organismo d'intervento greco non oltre il 30 novembre 1981.

Articolo 3

L'aiuto ammonta a 1,40 ECU/hl per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. La Grecia prende le disposizioni utili per garantire i controlli necessari; essa verifica in particolare se il trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1 è effettivamente avvenuto.
2. La Grecia comunica alla Commissione, non oltre il 31 gennaio 1982, i quantitativi di prodotto trasportati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : B. altri : V. altri : c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci : 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	143 000 pezzi

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dall'8 agosto al 31 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : B. altri : V. altri : c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci : 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	Jugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/81 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1981
che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2203/81 ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2203/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1455 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2250/81 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1981****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2240/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 218 del 4. 8. 1981, pag. 30.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	14,55 9,99 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

relativa alla concessione al Regno del Marocco di un aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di cereali

(81/592/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con la decisione 81/367/CEE⁽¹⁾ ha riservato nel quadro del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981 taluni quantitativi di cereali per azioni d'urgenza e altre situazioni impreviste ;

considerando che alcuni quantitativi di cereali sono ancora disponibili a titolo di detta riserva ;

considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare d'urgenza ;

considerando che la Comunità dovrebbe rispondere favorevolmente a tale richiesta,

DECIDE :

Articolo unico

Nel quadro della riserva del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981, è assegnato il seguente aiuto alimentare d'urgenza sotto forma di cereali :

Stato beneficiario	Quantitativo	Condizioni di consegna
Marocco	7 500 t	cif

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 1981****relativa alla concessione di un aiuto alimentare sotto forma di cereali a favore del Niger**

(81/593/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con la decisione 81/367/CEE (1) ha riservato nel quadro del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981 determinati quantitativi di cereali per azioni d'urgenza e altre situazione impreviste ;

considerando che alcuni quantitativi di cereali sono ancora disponibili a titolo di detta riserva ;

considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare ;

considerando che la Comunità dovrebbe rispondere favorevolmente a tale richiesta,

DECIDE :

Articolo unico

Nel quadro della riserva del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981 è assegnato il seguente aiuto alimentare sotto forma di cereali :

Stato beneficiario	Quantitativo	Condizioni di consegna
Niger	5 000 t	cif

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. WALKER

(1) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1981
relativa alla concessione di un aiuto alimentare sotto forma di cereali al
Madagascar e all'Isola Maurizio

(81/594/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio con la decisione 81/367/CEE⁽¹⁾, ha riservato, nell'ambito del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981, taluni quantitativi di cereali per azioni d'urgenza e situazioni impreviste;

considerando che alcuni quantitativi di cereali sono sempre disponibili a titolo di detta riserva;

considerando che alla Comunità sono pervenute alcune richieste per azioni di aiuto alimentare;

considerando che la Comunità dovrebbe rispondere favorevolmente a queste richieste,

DECIDE:

Articolo unico

Nel quadro della riserva del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981 è assegnato un aiuto alimentare sotto forma di cereali ai seguenti paesi:

Stato beneficiario	Quantitativo	Condizioni di consegna
Madagascar	6 000 t	fob
Isola Maurizio	2 000 t	fob

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

relativa alla concessione di un aiuto alimentare sotto forma di cereali alle popolazioni del Kampuchea tramite il programma alimentare mondiale

(81/595/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio con la decisione 81/367/CEE (1) ha riservato, nell'ambito del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981, taluni quantitativi di cereali per azioni d'urgenza e situazioni impreviste;

considerando che alcuni quantitativi di cereali sono sempre disponibili a titolo di detta riserva;

considerando che alla Comunità sono pervenute alcune richieste per azioni di aiuto alimentare d'urgenza;

considerando che la Comunità dovrebbe rispondere favorevolmente a queste richieste,

DECIDE:

Articolo unico

Nel quadro della riserva del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1981 è assegnato un aiuto alimentare d'urgenza come qui di seguito specificato:

Beneficiario	Quantitativo	Modalità di consegna
Programma alimentare mondiale a favore delle popolazioni del Kampuchea	10 000 t	Franco destino

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. WALKER

(1) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 27 luglio 1981****che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la decisione 78/902/CEE che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola**

(81/596/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che la decisione 78/902/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1978, che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola ⁽²⁾ precisa l'importo della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi e che conviene adattare tale importo a seguito dell'adesione della Grecia,La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

DECIDE :

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 78/902/CEE l'importo di 18 602 000 ECU è sostituito dall'importo di 19 702 000 ECU.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 32.⁽²⁾ GU n. L 316 del 10. 11. 1978, pag. 37.

